



Prot. n.5775/S.G.

Roma, 20 luglio 2018

Alla dott.ssa **Nadia CERSOSIMO**
Direttore della Casa di Reclusione di
PALIANO

E, p.c.

Alla dott.ssa **Cinzia CALANDRINO**
Provveditore Regionale A.P.
ROMA

Oggetto: Casa Circondariale di Paliano.

- Anomalie nell'erogazione del congedo parentale e permessi allattamento – richieste delucidazioni

Egregio Direttore,

nonostante la normativa in materia di congedo parentale e permessi per allattamento sia stata ampiamente trattata e condivisa, si riscontrano ancora anomalie nell'erogazione di detto servizio, cosa questa che, ovviamente, arreca non poco disagio al personale interessato.

Parrebbe infatti che presso il penitenziario in parola, ad una unità di polizia penitenziaria che ne abbia fatto richiesta, siano stati negati i benefici *de quo*, se non in presenza di requisiti (allo stesso richiesti) in realtà non più previsti dalla norma.

E' superfluo rammentare che i c.d. riposi allattamento, previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgv. n. 151/2001, sono un diritto anche per il padre lavoratore in alternativa alla madre che non se ne avvalga **“tanto nel caso di lavoratrice dipendente che di lavoratrice non dipendente (ovvero libera professionista o casalinga) indipendentemente dalla sussistenza di situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino”**.

Non solo, sembrerebbe che per la fruizione del congedo parentale, siano stati richiesti 15 giorni di preavviso, quando la norma attuale ne prevede solo 5; l'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 che ha riformulato il disposto di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, sancisce infatti che ai fini dell'esercizio del congedo parentale **“il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo”**.

Pertanto, in considerazione di quanto fin qui evidenziato, si invita codesta Direzione ad appurare l'attuazione del corretto *modus operandi*, evitando che un'applicazione distante da quanto normativamente previsto, possa ledere i diritti del personale richiedente.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe

Segreteria Si.N.A.P.Pe

Via Tiburtina Valeria km 22.300 – 00019 Tivoli Terme (RM) – tel 0774 378108 fax 0774 378927
CCP 55606008 – CF 97110020589 – <http://www.sinappe.it/> - e-mail: info@sinappe.it